

Perché la giustizia deve e può intervenire "prima del kamikaze"

Immaginiamo che un signore - che chiameremo Calogero Li Calzi - sia portato a giudizio sulla base di elementi di fatto che ne dimostrano l'appartenenza a Cosa nostra. Immaginiamo che il giudice riconosca che effettivamente Calogero Li Calzi appartiene, in base alle prove, a Cosa nostra. Ma lo assolve, con la motivazione che il p. m. non ha dimostrato, come avrebbe dovuto fare, che Cosa nostra è una organizzazione di tipo mafioso. Nella motivazione leggeremo che si, in intercettazioni telefoniche e ambientali, si parla di affari della "famiglia", ma chi assicura che non sia la famiglia anagrafica di Calogero? Sì, c'è un verbale segreto di affiliazione, ma chi assicura non si tratti di una delle tante associazioni riservate che esistono in Italia? E poi, a tutto concedere, come si fa a condannare una persona se non ha realizzato nessun concreto atto criminale (una estorsione, una cessione di droga...)? Senza tirarla per le lunghe: un giudice del genere durerebbe in servizio non più di un paio di giorni, fra ispezioni ministeriali, intervento del Csm e gogna mediatica. Aggiungo però: questa reazione non sarebbe stata così scontata trent'anni fa, quando in alcune relazioni dei procuratori generali siciliani si qualificava la mafia come qualcosa che era ormai alle spalle.

La cultura giudiziaria in materia di mafia è cambiata, a causa delle stragi, ma anche di tanto lavoro giurisdizionale e di formazione dei magistrati. La cultura giudiziaria in materia di terrorismo islamico ha fornito finora risposte altalenanti, spesso simili nella logica a quella prima paradossalmente riasunta a proposito della mafia: un signore - chiamiamolo Mohammed - è giudicato di associazione terroristica per il fatto di appartenere al Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento, ma nessuno ha provato che questa realtà è terroristica, e quindi va assolto (è accaduto); un suo collega - chiamiamolo Rjad - è "soltanto" inserito nell'organizzazione, perché punirlo se non

ha fatto nulla (è accaduto anche questo)? La sentenza 24994 della 2ª sezione penale della Cassazione - pubblicizzata due giorni fa - costituisce un passo in avanti verso un cambio di approccio nel valutare un terrorismo per il quale l'arma più pericolosa non è questo o quel tipo di esplosivo, ma ciò che di esplosivo ha nella mente e nel cuore chi poi si fa esplodere. La storia di un uomo-bomba non comincia nel momento in cui decide di compiere un massacro con una cintura imbottita di esplosivo, bensì molto prima, quando viene avvicinato, indottrinato, inserito in una struttura, anche elementare, tesa a formarlo e a indirizzarlo verso attentati. Quali margini ci sono per intervenire in quel "molto prima"? Come fare in modo perché quel "molto prima" non sfugga alla repressione, ma al tempo stesso non costituisca una punizione di mere intenzioni?

La Cassazione lo chiarisce senza incertezze: perché operi la sanzione penale è sufficiente "l'ideazione o la partecipazione ad un progetto terroristico, pur se formulato

non nei suoi dettagli, ma in modo ancora generico e di ampia realizzazione, ma dimostrato anche dalla dichiarata piena disponibilità alla sua futura esecuzione e fondato sull'organizzazione di persone, che ne condividono le finalità e apprestano gli strumenti indispensabili preliminari per compiere le azioni violente o eversive". La repressione in questo caso è possibile in base alle norme introdotte nella passata legislatura dai decreti legge varati dopo l'11 settembre, e soprattutto dal "decreto Pisanu", del luglio 2005, che a sua volta ha recepito la decisione quadro del Consiglio dell'Ue del 2002: norme espressamente richiamate dalla Corte. L'anticipazione della difesa, in presenza di precisi presupposti, non suona estranea al nostro ordinamento: d'altronde, che cos'è, se non anticipazione di difesa, l'articolo 416 bis del codice penale, che punisce il fatto stesso di appartenere a un'associazione mafiosa, a prescindere dai reati che

eventualmente si compiono? Interi settori della legislazione includono sanzioni che colpiscono non la lesione, bensì la semplice messa in pericolo di un bene ritenuto di rilievo: si pensi alla tutela dell'ambiente o alla sicurezza dei lavoratori. Un intervento giudiziario "prima del kamikaze" è di gran lunga preferibile a una giurisprudenza "dopo il kamikaze": nella sostanza inutile, perché coincide con un bel decreto di archiviazione per morte del reo!

E' evidente che la lotta a questo tipo di terrorismo non può essere delegata in esclusiva ai giudici (come, esagerando, è stato fatto in passato per le Br o per la mafia). Ma è anche vero che in Italia e in Europa il versante giudiziario ha un peso non trascurabile: e ciò rappresenta una delle principali ragioni di non comprensione con l'alleato Usa. Quando gli americani parlano di guerra al terrorismo, adoperano il termine "guerra" non in senso metaforico: loro la intendono come una guerra vera. Per loro è centrale l'opzione militare, la distinzione amico-nemico è netta e inequivoca, la peculiarità della minaccia fa individuare flessibilità nelle regole di prevenzione e di contrasto. Da noi le distinzioni sono sfumate e talora confuse (terrorista, resistente, guerrigliero) e le nostre regole sono rigide: probabili attentatori sono mandati in libertà e operatori dei servizi di sicurezza sono mandati agli arresti; si confida sulle misure di polizia, ma soprattutto sulla risposta giudiziaria. Può piacere di più o di meno, ma questo è il contesto nel quale si opera, che dipende da tradizioni culturali e politiche non facilmente modificabili. Se è così, è però essenziale - ancora di più che per altri settori - che la giustizia sia efficace, non fantasiosa, rispettosa al tempo stesso delle nuove norme introdotte e della realtà alla quale esse si applicano. La Corte di Cassazione ha fornito un importante contributo in questa direzione: il dibattito relativo alla sua pronuncia può favorirne la positiva ricaduta "per li rami", cioè fra i giudicanti di merito.

senatore Alfredo Mantovano

